Loro sedi

OGGETTO: Legge di Stabilità 2016 – Divieto di uso dei TOTEM -Sanzione amministrativa pecuniaria

La legge di Stabilità per l'anno 2016 (legge n. 208/15), approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica il 28 dicembre 2015, ha introdotto alcune importanti novità in materia di giochi pubblici con modalità a distanza sulle quali vogliamo richiamare la Vostra attenzione.

Il comma 923 dell'art. 1, in particolare, ha introdotto una sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00 (ventimila), a carico del titolare dell'esercizio commerciale e del proprietario dell'apparecchio che metta a disposizione "presso esercizio pubblico, เเท apparecchiature (TOTEM) che, connessione telematica, attraverso consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio disposizione dai concessionari dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorita'."

Secondo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Circolare di ADM n. 0019453 del 6/3/2014) per "TOTEM" devono intendersi gli: "apparecchi terminali, collegati ad "internet" o funzionanti tramite "intranet" grazie a collegamenti che consentono una navigazione a circuito chiuso, collocati presso esercizi pubblici o circoli privati ed utilizzati per l'effettuazione di giochi on-line, attraverso la connessione a siti illegali", costituiti per lo più da "una struttura dotata di schermo "touch-screen", tastiera di comando anche virtuale e dispositivi vari, atti a consentire la lettura elettronica del documento di identità, l'inserimento della "smart card" che abilita al gioco sull'apparecchiatura e l'introduzione di banconote per ricaricare la "smart card" utilizzata".

L'uso di tali apparecchiature all'interno di locali commerciali (PVR) è ritenuto illegale dall'Agenzia ed oggi punito con una sanzione pecuniaria di € 20.000,00.

I PVR dovranno, dunque, avvalersi ESCLUSIVAMENTE "di personal computer, tablet p.c., iPad ecc.," che consentano "la libera navigazione sul web" e, cioè, non siano "bloccati" sulla homepage di un sito di gioco.

Riteniamo, dunque, doveroso richiamare tutti i PVR incaricati della vendita delle ricariche per conto di People's Srl, anche in virtù di quanto previsto all'art. 4, del Contratto di PVR, all'osservanza scrupolosa di quanto previsto dalla menzionata Circolare di ADM, <u>invitandoli a mettere a disposizione dei loro clienti esclusivamente Personal Computer, Tablet, iPad ed altri analoghi devices rigorosamente "aperti", privi di dispositivi atti a consentire la lettura di smart card o l'accettazione di banconote, dai quali sia possibile la libera navigazione in internet, lasciando al cliente totale autonomia nello svolgimento delle attività di gioco, astenendosi da qualsiasi intermediazione nell'attività di raccolta (Cass. Pen. Sez. III, 1 ottobre 2013, n. 40624).</u>

Ricordiamo, infine, a tutti i PVR in indirizzo che eventuali contestazioni o sanzioni ingiustamente comminate dalle competenti autorità amministrative o di Polizia ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, pur in assenza di Totem nel senso definito dalla Circolare ADM, saranno impugnabili con ricorso gerarchico ad ADM ed eventuale successiva opposizione dinanzi al competente Tribunale Civile, rimedi per la cui attivazione People's fornirà ogni più utile indicazione e consulenza legale a tutti coloro che risulteranno in regola con l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.